



COMUNE DI FAGAGNA

PROVINCIA DI UDINE

COPIA

N. 59 del Reg. Delib.

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020 A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA COVID-19

L'anno **duemilaventi** il giorno **trenta** del mese di **settembre** alle ore **19:30**, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri nei termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria, seduta , di Prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

CHIARVESIO DANIELE	P	ROSSO ELENA	Presente
BELLO SANDRO	P	SCHIFFO ANDREA	Presente
PECILE CHIARA	P	MONACO GIUSEPPE	Presente
ZANNIER ANNA	P	SIALINO RAFFAELLA	Presente
DROSSI MARTINA	P	PRESELLO EZIO	Presente
MONACO ERIKA	P	CECONE ALEX	Presente
BULFONE DOMENICO	P	ZORATTI DANIELE	Presente
DI BIN ELISA	P	D'ORLANDI GIANLUIGI	Presente
BERTUZZI LEANDRO	P		

P=presente A=assente

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Comunale Sig. Riotto Lucia

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. CHIARVESIO DANIELE nella sua qualità di SINDACO ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020 A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA COVID-19

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 56 quater della L.R. n. 26 del 12.12.2014 "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative", come introdotto dall'articolo 36, comma 3, della L.R. n. 3 del 11.03.2016, si è costituita di diritto dal 15.04.2016 l'Unione Territoriale Intercomunale "Collinare" fra i comuni di Coseano, Fagagna, Flaibano, Majano, Moruzzo; Rive d'Arcano e Treppo Grande;

ACCERTATO che la suddetta Unione, per disposizione statutaria e a seguito delle deliberazioni dell'assemblea dei sindaci n. 9/2016, n. 10/2016, n. 16/2016 e n. 17/2016, prevede l'attivazione dal 1.01.2017 della gestione dei servizi finanziari e contabili, del servizio personale e dei servizi tributari;

VISTO l'articolo 4 dello Statuto dell'Unione che dispone che l'Unione stessa eserciti le funzioni che la normativa per tempo vigente ad essa demanda, con particolare riguardo a quelle di competenza dei comuni per le quali la Legge prevede l'obbligatorio esercizio in forma associata;

DATO ATTO che i comuni di Buja, Colloredo di Monte Albano, Dignano, Forgaria nel Friuli, Osoppo, Ragogna, San Daniele del Friuli e San Vito di Fagagna e l'Unione Territoriale Intercomunale "Collinare" hanno ritenuto di stipulare apposita convenzione per la gestione in forma associata dei servizi tributari;

RICHIAMATO quanto previsto dagli articoli 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 e dal decreto del Presidente dell'UTI Collinare n. 1 del 3.01.2017 di nomina della dott.ssa Patrizia Michelizza quale titolare di posizione organizzativa della funzione gestione dei servizi tributari di cui all'articolo 26 della L.R. 26/2014 e quindi funzionario responsabile dei tributi di ogni singolo ente;

RICHIAMATI

- l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- l'articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento

delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- l'articolo 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”.

VISTO l'articolo 38, comma 1 della Legge Regionale 17/07/2017 n. 18, che ha disposto che i Comuni e le Province adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale;

VISTO l'articolo 107, comma 2, del D. L. n. 18 del 17/03/2020, convertito con L. n. 27 del 24/04/2020, modificato dall'articolo 106, comma 3 bis, del D. L. n. 34 del 19/05/2020 convertito con L. n. 77 del 17/07/2020, che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 30 settembre 2020;

RICHIAMATO l'articolo 138 del D. L. n. 34 del 19/05/2020 con cui si allineano i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU, ed anche i loro regolamenti, con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

RICHIAMATO il regolamento per la disciplina e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI) nel territorio di questo Comune approvato in data odierna con precedente deliberazione consiliare e in particolare l'articolo 26 che al comma 1 recita: “Il Consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) a e) del comma 659 dell'articolo 1 della Legge 147/2013. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso”.

RICHIAMATI

- la deliberazione ARERA n. 158/2020 del 5 Maggio 2020, con la quale l'Autorità interviene nel campo delle riduzioni tariffarie in merito all'emergenza COVID-19 prevedendo per le

utenze non domestiche costrette alla chiusura forzata, riduzioni obbligatorie, da applicarsi alla quota variabile in rapporto alla minor quantità di rifiuti prodotti in proporzione alle giornate di minor attività agendo direttamente sui coefficienti (Kd) minimi e massimi, determinando una modifica automatica di tutte le altre categorie, incluse quelle che non hanno subito danni dall'emergenza epidemiologica;

- il documento di consultazione ARERA n. 189/2020 del 26 Maggio e la deliberazione ARERA n. 238/2020 del 23 giugno 2020, con i quali l'Autorità intende indicare gli strumenti e le regole da applicare per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della sua precedente deliberazione 158/2020/R/RIF, sia più in generale per gli eventuali oneri straordinari derivanti dall'emergenza COVID-19 statuendo che il costo delle predette riduzioni, in termini di minori entrate, deve essere finanziato addossando maggiori costi alle altre utenze domestiche seppure consentendo di rinviare il costo ai successivi PEF (3 anni) e da ultimo prevedendo la possibilità del loro finanziamento ricorrendo ad altre risorse disponibili nei bilanci comunali;
- la Legge Regionale 18 maggio 2020, n. 9 recante "Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'art. 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive", ed in particolare l'art. 3, comma 1, il quale prevede che "I Comuni che, al fine di fronteggiare la situazione di crisi derivante dall'emergenza COVID-19, deliberino, per l'anno 2020, riduzioni ed esenzioni della tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di stabilità 2014) ... possono disporre la copertura del relativo minor gettito o minore entrata anche attraverso il ricorso a risorse derivanti dall'avanzo disponibile, nonché da trasferimenti regionali. Le deliberazioni di riduzione ed esenzione possono essere adottate anche successivamente all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2020" ed ai successivi commi 2 e 4 che "La Regione concorre a sostenere i Comuni che adottano i provvedimenti di cui al comma 1, con parziale ristoro delle minori entrate nei casi di riduzioni ed esenzioni della TARI per le utenze non domestiche" e ancora "L'importo del ristoro a favore di ciascun Comune...è pari alla metà del valore del minor gettito derivante dalla riduzione ed esenzione della TARI per le utenze non domestiche e comunque non superiore al valore indicato per ciascun comune alla colonna A) della tabella A), allegata alla presente legge";
- le note ANCI FVG prot.111 del 10 giugno 2020 con destinatari i Comuni della Regione e prot.116 del 22 giugno 2020 indirizzata all'AUSIR, ove, in relazione alle riduzioni previste dalla delibera ARERA n. 158/2020, si riporta "Tali agevolazioni/riduzioni, per evitare l'aumento delle altre tariffe dovranno essere finanziate dalla fiscalità generale. Inoltre, al fine di facilitare le operazioni di conteggio e di garantire la massima efficacia delle misure introdotte, e sempre nell'ambito dell'autonomia decisionale dei Comuni, tali agevolazioni/riduzioni potranno essere determinate "a valle" garantendo comunque un risultato a favore delle attività produttive non inferiore a quello derivante dall'applicazione delle formule e dai coefficienti citati nella delibera ARERA. In sintesi, i Comuni procederanno nella loro autonomia regolamentare, ad approvare agevolazioni/riduzioni finanziando la contrazione del gettito con la fiscalità generale derivante da risorse proprie e dai contributi regionali sopraindicati e quindi con modalità estranee ed indipendenti dal

MTR. Le deliberazioni così adottate, nell'ambito dei principi di leale collaborazione fra le istituzioni, verranno notificate a codesta Autorità da parte dei Comuni tramite PEC.”;

- la nota IFEL del 31 maggio 2020 la quale ribadisce che i Comuni possono prevedere delle riduzioni il cui finanziamento deve derivare da risorse derivanti dal bilancio nel rispetto del “minimo regolatorio” imposto dalle deliberazioni ARERA;

VISTO l'art. 1, comma 660, della legge 147/2013 in virtù del quale il comune può deliberare, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dal citato precedente comma 659, la cui relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso e che lo stesso è stato recepito nel proprio regolamento TARI all'articolo 26;

ACCERTATO che l'Amministrazione Comunale intende sostenere il tessuto economico locale fortemente colpito in seguito all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione epidemiologica COVID-19, riconoscendo d'ufficio delle agevolazioni sotto forma di riduzioni percentuali alle tariffe TARI utenze non domestiche per la sola quota variabile della tariffa e per il solo anno 2020 come indicato nell'allegato A;

DATO ATTO che le suindicate agevolazioni ammontano a presunti Euro 60.364,35.= e che le stesse sono finanziate per Euro 28.323,40 dal trasferimento regionale di cui all'art. 3 della L.R. 9/2020 e per la parte rimanente da quota parte dei risparmi di spesa derivanti dall'operazione di rinegoziazioni mutui con la CDP spa;

DATO ATTO che per le ditte che godono del regime agevolativo di cui all'articolo 25 bis del regolamento non si applicano le riduzioni della presente deliberazione perché quelle già deliberate sono più favorevoli per i contribuenti stessi (articolo 27 del regolamento) e di stabilire che l'importo massimo concedibile per dette specifiche agevolazioni è pari a 6.000,00.= coperto con fondi propri di bilancio;

DATO ATTO che sono ad oggi in corso le verifiche per appurare la natura delle elargizioni/riduzioni di cui trattasi in termini di compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato e di rispetto dei relativi obblighi di comunicazione;

DATO ATTO che la presente deliberazione ha valore regolamentare per il solo anno 2020;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione

- il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Con la seguente votazione resa in forma palese:

Presenti 17

Favorevoli 17

All'unanimità

DELIBERA

- 1) di approvare le riduzioni percentuali alle tariffe TARI utenze non domestiche per la sola quota variabile della tariffa e per il solo anno 2020 come indicato nell'allegato A e di riconoscerle d'ufficio senza ulteriori adempimenti a carico delle ditte;
- 2) di dare atto che le suindicate agevolazioni ammontano a presunti Euro 60.364,35.= e che le stesse sono finanziate per Euro 28.323,40 dal trasferimento regionale di cui all'art. 3 della L.R. 9/2020 e per la parte rimanente da quota parte dei risparmi di spesa derivanti dall'operazione di rinegoziazioni mutui con la CDP spa;
- 3) di dare atto che per le ditte che godono del regime agevolativo di cui all'articolo 25 bis del regolamento non si applicano le riduzioni della presente deliberazione perché quelle già deliberate sono più favorevoli per i contribuenti stessi (articolo 27 del regolamento) e di stabilire che l'importo massimo concedibile per dette specifiche agevolazioni è pari a 6.000,00.= coperto con fondi propri di bilancio;
- 4) di dare atto che sono ad oggi in corso le verifiche per appurare la natura delle elargizioni/riduzioni di cui trattasi in termini di compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato e di rispetto dei relativi obblighi di comunicazione;
- 5) di trasmettere la presente deliberazione all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR);
- 6) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del D. L. 201/2011.

Successivamente, stante l'urgenza di porre in atto ogni necessario adempimento, con la seguente votazione resa in forma palese:

PRESENTI 17

- FAVOREVOLI n. 17
- All'unanimità

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 17 co 12 lett. a) della L.R. 17/2004

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to CHIARVESIO DANIELE

Il Segretario
F.to Riotto Lucia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI FAGAGNA

PROVINCIA DI UDINE

Allegato alla Delibera

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 59 del 30-09-2020

Oggetto: APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020 A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA COVID-19

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 687.

COMUNE DI FAGAGNA li
05-10-2020

L' INCARICATO

F.to Cabas Elena

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI FAGAGNA

PROVINCIA DI UDINE

Allegato alla Delibera

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 59 del 30-09-2020

Oggetto: APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020 A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA COVID-19

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI FAGAGNA li
@_____

L'Incaricato

Cabas Elena

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa